

Codice A1813A

D.D. 21 ottobre 2016, n. 2915

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004.6 Domanda di Autorizzazione Idraulica per attraversamento del Torrente GANDUGLIA (o URBIANO) con linea elettrica interrata MT a 15 kV contenuta in due tubi d'acciaio Ø13,00 cm staffati all'impalcato del ponte esistente lato valle, in Via Montello, nel Comune di Susa (TO). Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. Autorizzazione Idraulica n Aut. 623 .

In data 16.08.2016 la Società e-distribuzione S.p.A. con sede in Via Ombrone n. 2 00198 Roma-Casella C.F. e P.I. 05779711000 ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica e Concessione demaniale per la realizzazione di cui in oggetto consistente in :

Attraversamento del Torrente GANDUGLIA con linea elettrica MT 15.000 V staffata all'impalcato del ponte esistente della Via Montello (interni dal 37 al 43) , nel Comune di Susa (TO).

- Si tratta della posa di due cavidotti costituiti da tubazioni in acciaio zincato a caldo tipo "conduit" del diametro di 5" ospitanti una linea in media tensione da 15kV. Tali cavidotti saranno disposti sovrapposti ed ancorati con staffatura esternamente all'impalcato del ponte sul lato di valle per uno sviluppo di circa 6 m fuori terra (nel tratto corrispondente all'impalcato del ponte) e di 2,00 mt interrati per ciascuna sponda del corso d'acqua.

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica del ponte esistente si può attualmente prendere atto, delle dichiarazioni del progettista che afferma:

- data l'ininfluenza delle ridottissime opere rispetto al regime idraulico del corso d'acqua Torrente GANDUGLIA si ritiene inutile la redazione di una simulazione idraulica di dettaglio, in base al fatto che si utilizza un manufatto esistente caratterizzato da correnti a media energia per la presenza di una vasca di laminazione a monte posta a protezione del basso corso del Torrente GANDUGLIA. A ciò si aggiunge che:
 - con la posa del cavo MT a 15.000 V non si altera la situazione idraulica risultante dalla presenza del manufatto preesistente, in quanto la posa della linea tecnologica non riduce la sezione libera di deflusso del corso d'acqua;
 - in fase istruttoria non si rilevano particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l'attraversamento in oggetto;

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Ing. J. Francesco CALVI (Ordine degli Ingegneri di Torino), costituiti da Documentazione fotografica dello stato di fatto, CTR , Stralcio mappa catastale e da n° 1 Tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Dato atto che è stata effettuata la pubblicazione della domanda di autorizzazione idraulica per quindici giorni consecutivi dal 09.09.2016 al 24.09.2016 all'Albo pretorio digitale del Comune di Susa (TO);

A seguito, dell'esame degli atti progettuali e di quanto osservato sullo stato di fatto (sopralluogo del 13 Ottobre 2016), la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- visto il punto 3.3.2-*Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti* della Direttiva 4 del P.A.I., contenente i criteri di compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società e-distribuzione S.p.A. ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
4. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione

del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

6. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
9. qualora in fase istruttoria si rilevassero particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l'attraversamento in progetto, il Responsabile del Procedimento inviterà il richiedente a svincolare l'infrastruttura dal manufatto esistente, individuando tipologie di attraversamento alternative;
10. qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il concessionario dell'infrastruttura lineare ospitata deve provvedere a sue cure e spese all'adeguamento o rimozione del servizio concesso;
11. si richiama il rispetto delle condizioni contenute nell'*Atto di Sottomissione Generale*, sottoscritto avendo a mente l'art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte – ENEL, approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26.04.1999 e sottoscritta in data 10.05.1999;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato da parte di questo Settore il **provvedimento concessorio** per l'occupazione delle aree demaniali d'alveo, così come previsto dalla L.R. n. 12/2004 e dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Sarà a cura della Società richiedente la redazione e l'invio dell'istanza per la **Denuncia impianti** ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/84, presso l'Ufficio scrivente non appena ottenuti tutti i nulla osta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)